

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE PRESSO L'A.S.L. V.C.O. DI
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DI FRATTURE DI BACINO CON LA S.C.
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1 U. AFFERENTE AL DIPARTIMENTO
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E RIABILITAZIONE.**

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria **CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO** - P.I. 10771180014 - nella persona del Direttore S.C. Direzione Amministrativa
dei Presidi Ospedalieri, Dott.ssa Rosa Alessandra BRUSCO, domiciliata ai fini del presente
atto presso la sede della stessa Azienda in Torino, C.so Bramante n. 88/90;

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata
ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali,
Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con
deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione dell'ASL i Dirigenti Medici afferenti alla
S.C. Ortopedia e Traumatologia 1 U. afferente al Dipartimento di Ortopedia,
Traumatologia e Fisioterapia per l'effettuazione presso le Sale Operatorie dei Presidi
afferenti all'ASL (Verbania, Domodossola) di interventi per la riduzione di fratture di
bacino, al fine di ridurre i significativi problemi di gestione clinica del paziente in
attesa dell'intervento.

ART. 2

L'impegno per l'esecuzione dell'attività in oggetto, è quantificabile in circa 10-15 interventi all'anno. Non è possibile definire la cadenza degli accessi in quanto l'intervento di consulenza richiesto è strettamente correlato all'evento traumatico (i periodi più a rischio sono quelli invernali e quelli estivi, vista anche l'affluenza dei turisti) compatibilmente con le esigenze di servizio. L'impegno in sala operatoria, per ogni accesso, sarà di norma di tre/quattro ore, oltre il tempo di percorrenza. Eventuali variazioni giustificate dovranno essere preventivamente comunicate.

ART. 3

L'ASL si impegna a corrispondere all'Azienda, per ogni ora di consulenza € 60,00. Per frazioni di ora ci si rapporterà proporzionalmente alla tariffa sopracitata in correlazione all'impegno prestato. L'ASL riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso, un rimborso forfetario del costo relativo al tempo di percorrenza corrispondente a € 30,00 per un tempo standard di percorrenza pari a 3 ore, ai sensi della circolare dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità prot n. 2477/U.C./SAN del 14.08.2006. L'ASL si impegna a rimborsare le spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse.

L'ASL si impegna altresì a rimborsare all'Azienda la quota IRAP relativa alla retribuzione del personale consulente.

ART. 4

L'ASL presenterà all'Azienda, entro il giorno 8 del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni, prospetto contenente date, orari di inizio e termine delle consulenze e nominativi dei medici che hanno effettuato le consulenze.

Sulla base di tale documentazione l'Azienda emetterà mensilmente la fattura relativa che dovrà essere saldata dalla controparte entro 60 gg.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'ASL si impegna a fornire, al personale dell'Azienda di cui alla presente convenzione, il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le prestazioni e le misure di prevenzione e protezione adottate e, a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuate e del piano di emergenza dell'ASL.

ART. 6

La presente convenzione ha validità **dal 01/01/2020 al 31/12/2021** fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 7

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva

nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

ART. 8

L'Azienda garantisce, al proprio personale coinvolto nell'attività di consulenza, la copertura assicurativa, per i rischi da responsabilità civile verso terzi secondo il programma assicurativo regionale dei rischi sanitari delle A.S.R. della Regione Piemonte. Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà eventualmente far fronte il professionista con oneri a suo carico.

ART. 9

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. Il AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli

art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

| | | |
|------|--|------|
| data | | data |
|------|--|------|

| | | |
|-----|-----------------------|-----|
| PER | L'AZIENDA OSPEDALIERO | PER |
|-----|-----------------------|-----|

UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA ASL VCO

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO IL DIRETTORE

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E

S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALI

DEI PRESIDI OSPEDALIERI (Dott.ssa Cinzia MELODA)

(Dott.ssa Rosa Alessandra BRUSCO)